

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 744 A</sup>

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

*alla Presidenza il 4 novembre 1963*

Contributo straordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione  
del diritto privato in Roma

*Presentata alla Presidenza il 18 aprile 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per illustrare le ragioni che hanno determinato il Governo a proporre la concessione di un contributo straordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), la cui copertura è stata assicurata con legge 12 marzo 1963, n. 180 in sede di variazione al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63, è opportuno ricordare che l'Istituto predetto venne creato nel 1926 in virtù di un accordo fra il Governo italiano e il Consiglio della Società delle Nazioni, e sorse come organismo societario con il fine di promuovere l'unificazione delle legislazioni in determinate materie, sia su un piano universale, sia

limitatamente a gruppi di Stati, nonché di attendere a tutti quegli studi che sono connessi con il processo dell'unificazione legislativa.

Le basi finanziarie dell'Istituto vennero, al momento della sua fondazione, fornite dal Governo italiano che s'impegnò verso la Società delle Nazioni a provvedere all'incremento dell'Istituto stesso, stanziando nel proprio bilancio un contributo annuo permanente di un milione, somma che a quell'epoca corrispondeva all'effettivo fabbisogno dell'Organizzazione. Di questi enti internazionali a finanziamento unilaterale non mancano precedenti nella prassi internazionale.

Uscita l'Italia dalla Società delle Nazioni, l'Istituto venne conservato, sostituendosi tuttavia l'originario accordo bilaterale Italia-Società delle Nazioni, con un nuovo accordo multilaterale al quale hanno aderito a tutt'oggi 41 Stati, fra i quali, in data recentissima, gli Stati Uniti d'America. In tale accordo venne mantenuto, tuttavia, l'onere del finanziamento a carico dello Stato italiano; ciò in considerazione dei particolari privilegi di cui detto Stato godeva — nomina del Presidente, sede dell'Istituto in Italia, ecc. — ed anche in conseguenza del difficile momento politico in cui avvenne l'adozione del nuovo accordo, nel corso del secondo conflitto mondiale: momento non certo propizio per fare appello al concorso economico degli altri Stati membri.

Questo regime finanziario perdurò sino al 1961, continuando il Governo italiano a far fronte all'onere delle spese dell'Organizzazione con l'originario contributo ordinario di un milione, integrato necessariamente da contributi straordinari che per circa un decennio si mantennero nella misura di 59 milioni annui.

Nell'anno 1961, il Governo italiano, considerato che l'Istituto, uscito dalla crisi del periodo bellico e post-bellico, si era affermato nel campo internazionale rendendo apprezzati servizi agli Stati ed alle grandi Unioni di Stati, suggerì che, mediante un emendamento dell'atto costitutivo, l'obbligo di contribuire alle spese dell'Istituto venisse esteso a tutti gli Stati membri, ed in attesa dell'esito di tale iniziativa stabilizzò provvisoriamente il proprio contributo ordinario nella cifra di 40 milioni annui, concedendo tuttavia dei contributi straordinari integrativi nella misura di 20 milioni annui per l'esercizio 1961-62, e di 25 milioni annui (complessivi 50 milioni) per gli esercizi 1962-63 e 1963-64. Quest'ultimo contributo costituisce oggetto del disegno di legge in esame.

Si sottolinea che, dopo l'emanazione della legge sopra indicata, che provvedeva alla copertura della spesa per detto contributo, il Consiglio di direzione dell'Istituto non ha potuto esimersi dal considerare quest'ultimo come una entrata, pur non essendo ancora intervenuta una legge formale di concessione, non essendo possibile far quadrare il bilancio per i due ultimi esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 senza l'inclusione di tale entrata, dato che la spesa complessiva dell'Istituto per ciascuno di detti esercizi si aggira su lire 76.500.000, pur essendo stati adottati criteri di rigidissima economia. D'altra parte, è lecito

prevedere che il ricorso ad altri contributi straordinari non si renderà più necessario per l'avvenire, perché è entrato in vigore nel dicembre 1963 (con il raggiungimento del numero delle ratifiche: due terzi degli Stati membri, come richiesto dallo Statuto) l'emendamento citato, che rende obbligatorio il contributo di tutti gli Stati membri.

Il ruolo di primaria importanza svolto dall'Istituto nella sfera di sua competenza può essere brevemente riassunto ricordando che, già nella fase di attività connessa con quella della Società delle Nazioni, essa produsse, tra gli altri, due progetti sulla vendita internazionale e sulla responsabilità degli albergatori, progetti che vennero inviati, tramite il Segretario Generale della Società delle Nazioni, ai Governi per osservazioni.

Dopo l'interruzione determinata dalla guerra e dalle difficoltà sorte nei primi anni del dopoguerra, l'Istituto iniziò la sua seconda fase di attività, durante la quale riprese in esame i progetti precedentemente elaborati e ne mise allo studio dei nuovi.

Per poter raggiungere i fini anzidetti, si trovò opportuno sviluppare la collaborazione dell'Istituto con altre maggiori organizzazioni internazionali, ponendo al servizio di queste l'opera specializzata dell'Istituto e la sua ricca dotazione bibliografica. A mezzo di accordi di consultazione, stipulati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'UNESCO, l'Organizzazione internazionale del lavoro, il Consiglio d'Europa e, da ultimo, la Comunità economica europea, l'Istituto sviluppò una intensa collaborazione con detti enti per la parte attinente al riavvicinamento legislativo.

I risultati di queste attività comprendono, fra l'altro, l'elaborazione per conto delle Nazioni Unite di un progetto di Convenzione sull'esecuzione all'estero delle obbligazioni alimentari, che il Consiglio economico e sociale ha raccomandato ai Governi come modello di Convenzione bilaterale o multilaterale e che è stato trasfuso nella Convenzione adottata dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato nella sua sessione del 1956, nonché l'invio di ben cinque progetti di Convenzioni, uno dei quali divenuto Convenzione, alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e di quattro progetti, di cui uno divenuto Convenzione europea, al Consiglio d'Europa.

Oltre a questi lavori effettuati per conto di altre Organizzazioni internazionali, l'Istituto ha portato direttamente all'esame dei Governi, in una conferenza diplomatica *ad*

*hoc* convocata all'Aja nel 1951, su invito del Governo dei Paesi Bassi, il progetto di legge uniforme sulla vendita internazionale di merci; progetto che, con alcuni emendamenti, sarà portato all'approvazione dei Governi in una seconda conferenza diplomatica già fissata per l'aprile del 1964. Quest'ultima dovrà esaminare altresì un progetto, integrativo del precedente, relativo alla formazione del contratto di compra-vendita internazionale.

Tre progetti di accordi internazionali riguardanti rispettivamente la commissione di vendita, la rappresentanza ed il contratto di trasporto di persone su strada, sono stati rimessi nel luglio 1961 al Governo italiano per formare oggetto di una o due conferenze diplomatiche *ad hoc*.

Nel campo delle attività parallele, l'Istituto ha promosso le seguenti iniziative:

1) la convocazione di un Congresso internazionale sul diritto privato, tenutosi in Roma nel 1950;

2) la convocazione di convegni periodici delle Organizzazioni internazionali che si occupano dell'unificazione legislativa, per esaminare insieme i problemi di metodologia di interesse comune (un primo Convegno ha avuto luogo a Barcellona nel settembre 1956, un secondo ed un terzo a Roma rispettivamente nell'ottobre 1959 e nell'ottobre 1963);

3) lo studio dei mezzi intesi ad evitare le divergenze d'interpretazione del diritto uni-

forme, fra cui la creazione presso l'Istituto di un centro di documentazione e di informazione sulla giurisprudenza relativa alle Convenzioni attraverso le quali si è attuata l'unificazione di determinate materie giuridiche. Dal 1961 si è iniziata la pubblicazione regolare di un bollettino in due lingue sulla giurisprudenza in oggetto;

4) la pubblicazione regolare di un « Annuario dell'unificazione del diritto », nel quale viene illustrata e documentata tutta la vasta opera di riavvicinamento delle legislazioni, che si svolge sia sul piano internazionale che su quello interfederale;

5) nel campo della documentazione, la biblioteca dell'Istituto, ricca di circa 170.000 volumi e profondamente specializzata, è certamente uno dei centri bibliografici più importanti in Europa.

Con l'intensificarsi della collaborazione internazionale e col moltiplicarsi degli organismi comunitari, specie in Europa, ampie possibilità di sviluppo si presentano per l'Istituto.

Per le ragioni su esposte, a nome della III Commissione, mi onoro di chiedere l'approvazione del disegno di legge relativo alla concessione di un contributo straordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma.

VEDOVATO, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

### ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*